

Art. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER GRATIFICA NATALIZIA, FERIE, RIPOSI ANNUI

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL 29.1.2000, il trattamento spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia, riposi annui viene assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% da calcolarsi sulla paga base, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e contingenza, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL 29.1.2000, secondo le modalità previste dall' art. 19 del contratto medesimo.

Gli importi delle aliquote relative alla gratifica natalizia, alle ferie, devono essere accantonati presso la Cassa Edile con versamenti mensili, posticipati, secondo le modalità stabilite dalla stessa Cassa Edile, d'accordo con le Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori stipulanti.

Resta convenuto che l'importo a carico dell'impresa spettante durante il periodo di malattia, anche professionale, ed infortunio verrà accantonato dall'impresa alla Cassa Edile, la quale provvederà a corrisponderlo secondo le scadenze e le modalità stabilite in precedenza.

Fatto salvo il diritto al 1^a comma punto b) art. 5 CCNL 29/1/2000, il 4,95% per riposi annui, così come previsto dal punto B) comma 6, dello stesso articolo è corrisposto alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'azienda.

Chiarimento a verbale

La percentuale del 18,5% per ferie e gratifica natalizia va imputata al trattamento economico:

- per gratifica natalizia nella misura del 10,00 %
- per ferie nella misura dell' 8,50 %

per riposi annui il 4,95% è corrisposto direttamente dall'azienda così come previsto dall'art. 5 CCNL 29/1/2000.